

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA 258

ORIGINALE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (IREP) di Roma.

In data **06 GIU. 2012** presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dall'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (IREP) di Roma, abilitato dal MIUR con D.D. del 29 gennaio 2001, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso la stessa il corso di Specializzazione in Psicoterapia, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIRE l'istanza avanzata dall'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (IREP) di Roma, abilitato dal MIUR con D.D. del 29 gennaio 2001, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica

dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso la stessa il corso di Specializzazione in Psicoterapia, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal Soggetto Proponente;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 06 GIU. 2012 con prot. Segr. Gen. n. 058 del 06 GIU. 2012 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



710

I.R.E.P. Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica riconosciuta dal M.I.U.R.
Affiliato a l' **E.F.P.P.** European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
Presidente: Prof. Edmond Gilliéron
Direttore: Dott.ssa Mirella Baldassarre

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI TRA

La Scuola di Formazione I.R.E.P., con sede in Via Cavour, 171 - 00184 Roma, PI 04694961006, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Direttore Dott.ssa Mirella Baldassarre, nata a San Vincenzo Valle Roveto (AQ) il 23 - 02 - 1949 domiciliata nella sede indicata per la carica rivestita Via Della Madonna dei Monti 99 - 00184 - Roma

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità Commissario Straordinario.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento;
- che formazione I.R.E.P. (Istituto di ricerche europee in psicoterapia Psicoanalitica) intende avvalersi della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per realizzare parte dei correlati progetti formativi rivolti agli studenti iscritti e frequentanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti frequentanti corsi di specializzazione presso il Soggetto Promotore, su proposta dello stesso, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

ART. 2

1. La durata del tirocinio è di circa 150 ore complessive;
2. L'attività del tirocinante, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Le correlate attività sono seguite e verificate da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un Responsabile Aziendale;
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo



contenente:

- il nominativo dello studente;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgerà il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;
5. Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto 2, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore.

ART.3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'interessato è tenuto a:

- Svolgere le attività stabilite dai responsabili della struttura;
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Rispettare il segreto professionale e l'obbligo di riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni delle quali è venuto a conoscenza.

ART.4

Gli allievi tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

ART.6

Il Soggetto Promotore assicura i corsisti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Ospitante per delega che il Soggetto Promotore le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e



I.R.E.P. Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica riconosciuta dal M.I.U.R.
Affiliato a l' **E.F.P.P.** European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
Presidente: Prof. Edmond Gilliéron
Direttore: Dott.ssa Mirella Baldassarre

di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli allievi alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

ART.7

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

ART.8

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è di durata annuale tacitamente rinnovata se non disdetta entro tre mesi dalla data della scadenza.

ART. 9

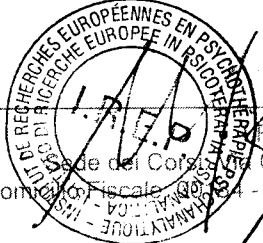
Il Soggetto Ospitante, si impegna a garantire agli operatori dell'Azienda attività formative a titolo gratuito in relazione al numero degli allievi tirocinanti in carico dalla suddetta struttura.

ART. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Il Direttore
Scuola formazione IREP – Roma
Dott.ssa Mirella Baldassarre

Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale – Crotone
Prof. Rocco Antonio Nostro



I.R.E.P. S.r.l. sito web: <http://www.psychio-irep.it>
Sede del Collegio Arbitrale: Cavour, 171 - 00184 - Roma - Tel. 06 44702355 Fax 06 49384273
Domicilio Fiscale: Cavour, 171 - Roma - Via della Madonna dei Monti 99 C.F. e Partita IVA 04694961006